

ENERGIA: T.A.R. Basilicata –Sentenza 8 febbraio 2025, n. 99.

1. -Giustizia Amministrativa -Deliberazioni che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali -Lesività immediata -Sussiste -Termine impugnazione -Decorrenza -Pubblicazione - Sufficienza -Ragioni.

2. -Giustizia Amministrativa -Deliberazioni che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali -Previsione regolamentare di uno specifico onere di informazione delle imprese del settore interessate dal provvedimento -Termine impugnazione -Decorrenza -Pubblicazione - Insufficienza -Onere informativo -Necessità -Ragioni.

3. -Canone Unico Patrimoniale -Attività di produzione di energia elettrica -Regime speciale tariffario contemplato dal comma 831 -Applicabilità ex art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21.10.2021 n.146 -Canone dovuto in misura di € 800,00.

4. -Canone Unico Patrimoniale -Attività di produzione di energia elettrica - -Canone dovuto in misura di € 800,00 ex art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21.10.2021 n.146 - Inderogabilità -Ragioni.

1. «con riguardo alle deliberazioni che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali, si è ritenuto inoltre che le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione, che comporta che, già con l'adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI). In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l'imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l'atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (in termini, Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601, che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238).

2. E' dirimente, infatti, quanto stabilito al quarto alinea del provvedimento qui in contestazione, ossia: «di informare della presente deliberazione tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l'apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia con le modalità ritenute opportune». Parte resistente ha in tal modo assunto uno specifico onere di informazione delle imprese del settore interessate dal provvedimento, rilevante in questa sede al fine della determinazione del giorno da cui computare il decorso del termine decadenziale di cui agli articoli 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm.».

Si tratta, va precisato, di onere informativo di segno diverso - non essendoci altrimenti ragione per contemplarlo nella deliberazione consiliare di cui è causa – rispetto alla mera pubblicazione degli avvisi di pagamento per il CUP 2023 nel sito internet istituzionale della Provincia di Potenza.

Infine, va osservato come nel caso di specie (a differenza di quanto verificatosi nella fattispecie decisa con la citata decisione n. 641 del 2024) la Edison abbia specificamente contestato la tesi della conoscenza del provvedimento avversato tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'avviso di pagamento, appunto facendo valere il ripetuto onere informativo.

3. L'intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma 831, tra l'altro, «l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. Stato, sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).

Coll'intervento di interpretazione autentica del 2021, il legislatore ha introdotto anche per le Province la "misura minima" del canone dovuto in misura di € 800,00, in precedenza prevista dal secondo periodo del comma 831 per i soli Comuni.

4. La scelta normativa, infatti, muove del senso dell'individuazione di un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l'aggettivo "minima" si riferisce all'ammontare, appunto, minimo in ogni caso dovuto da ciascun soggetto passivo del canone e non, come ha fatto mostra di ritenere parte intimata, a una mera base di calcolo liberamente elevabile.

Alcuna modifica, diversamente, ed è dato saliente, è stata apportata alla modalità di determinazione del canone prevista dal medesimo comma 831.

Da altra angolazione, la (non condivisibile) lettura del dato normativo svolta dalla Provincia di Potenza finisce col deprivare di effettività l'intervento normativo del 2021. Appare problematico comprendere quale sarebbe il senso di una disposizione di interpretazione autentica che nulla aggiungerebbe all'assetto normativo previgente, lasciando sostanzialmente libero l'Ente impositore di variare le modalità di calcolo legislativamente stabilite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Edison Rinnovabili s.p.a. (quale proprietaria di impianti eolici siti in provincia di Potenza ove produce energia che viene trasmessa sino al punto di consegna della rete Terna in alta tensione mediante dei cavidotti interrati che attraversano anche sottosuolo pubblico, seguendo il percorso di alcune strade provinciali), con ricorso depositato il 13 maggio 2024 e depositato il successivo 23 di maggio, è insorta avverso la deliberazione in epigrafe, di approvazione di una «disciplina derogatoria al contenuto del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021» per «l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1.1. In particolare, è avversata la previsione secondo cui: «a far data dall'anno 2021, in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9697/2022, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.1 comma 817 della legge 160 del 2019, la misura minima di 800 euro del canone patrimoniale per l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene elevata fino all'importo della tariffa base, pari a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità, per MQ».

1.2. In diritto, la Edison Rinnovabili s.p.a. (di seguito anche solo "Edison"), ha dedotto il motivo di seguito rubricato: - Violazione e falsa applicazione del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 14quiquies del DL 146/2021.

2. La Provincia di Potenza, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'irricevibilità e l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.

4. In rito, va in prima battuta deliberata l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione provinciale resistente, che ha eccepito il carattere immediatamente lesivo dell'interesse della ricorrente dell'avversata deliberazione consiliare n. 38 del 31 ottobre 2023, sostenendo che il *dies a quo* per la proposizione del rimedio giurisdizionale sarebbe da individuare in quello di pubblicazione all'albo pretorio, ossia il 3 novembre 2023. Da altra angolazione, sempre secondo parte resistente, vi sarebbe stata la piena conoscenza da parte delle imprese ricorrenti in quanto «sono stati generati in data 29/11/2022 e resi disponibili, in pari data, sul sito istituzionale della Provincia di Potenza, mentre gli avvisi di pagamento per il CUP 2023 sono stati generati in data 8/11/2023 e resi disponibili, in pari data, sul sito istituzionale della Provincia di Potenza».

4.1. Il Collegio condivide la prospettiva ermeneutica valorizzata da parte resistente, del resto già accolta da questo Tribunale amministrativo in speculare questione con decisione del 21 dicembre 2024, n. 641, ove appunto (con riguardo alla posizione processuale di un'associazione di categoria del settore eolico) si è affermato che «con riguardo alle deliberazioni che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali, si è ritenuto inoltre che le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione, che comporta che, già con l'adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI). In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l'imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l'atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (in termini, Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601, che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238). Invero, in tale situazione gli atti applicativi, di liquidazione o di accertamento dei tributi dovuti, hanno contenuto meramente esecutivo delle disposizioni generali (cfr. per l'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARSU, già Cons. Stato, V, 27 aprile 1990, n. 379 e id., V, 12 luglio 1996, n. 854, nonché Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1379 e,

in tema di servizio idrico, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1918, nonché più recentemente, in tema di delibere comunali riguardanti tariffe TARI nei confronti della categoria dei professionisti ricorrenti, Cons. Stato, I, parere n. 1945/2019, del 2 luglio 2019). Nel caso di specie, osserva il Collegio come elementi dirimenti ai fini dell'attribuzione del carattere dell'immediata lesività dell'atto avverso siano, per un verso, il contenuto della deliberazione impugnata, che consente la diretta determinazione dello scaglione tariffario e, per altro verso, la disciplina regolamentare viene direttamente contestata proprio in relazione all'incremento del canone per l'attività dei soli "soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili," già titolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico».

4.1.1. Nondimeno, nel caso di specie l'eccezione va disattesa.

E' dirimente, infatti, quanto stabilito al quarto alinea del provvedimento qui in contestazione, ossia: «di informare della presente deliberazione tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l'apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia con le modalità ritenute opportune». Parte resistente ha in tal modo assunto uno specifico onere di informazione delle imprese del settore interessate dal provvedimento, rilevante in questa sede al fine della determinazione del giorno da cui computare il decorso del termine decadenziale di cui agli articoli 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm.».

Si tratta, va precisato, di onere informativo di segno diverso - non essendoci altrimenti ragione per contemplarlo nella deliberazione consiliare di cui è causa - rispetto alla mera pubblicazione degli avvisi di pagamento per il CUP 2023 nel sito internet istituzionale della Provincia di Potenza.

Infine, va osservato come nel caso di specie (a differenza di quanto verificatosi nella fattispecie decisa con la citata decisione n. 641 del 2024) la Edison abbia specificamente contestato la tesi della conoscenza del provvedimento avverso tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'avviso di pagamento, appunto facendo valere il ripetuto onere informativo.

Ebbene, rispetto alla data dell'avviso di pagamento (14 marzo 2023), ossia al primo atto che risulta essere stato indirizzato alla deducete dalla Provincia successivamente all'emanazione della contestata deliberazione, il ricorso, notificato il 13 maggio, è tempestivo.

5. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Va in primo luogo riepilogato il quadro disciplinare della questione.

5.1.1. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha tra l'altro stabilito, all'art. 1, comma 816, che «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

5.1.2. Il successivo comma 817 dispone altresì che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

5.1.3. Ancora, il comma 831 prevede: «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti - euro 1,50; Comuni oltre 20.000 abitanti - euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

5.1.4. Tale ultimo comma 831 ha formato oggetto di “interpretazione autentica” a seguito di quanto disposto dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art. 5, comma 14-quinquies, lettere a) e b), secondo cui: «a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via

mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».

5.2. Tanto premesso, colla deliberazione qui avversata, come si è anticipato, l'Ente resistente ha inteso elevare «la misura minima di 800 euro del canone patrimoniale per l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, [...] fino all'importo della tariffa base, pari a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità, per MQ».

5.2.1. Tale scelta, come dedotto dalla ricorrente, si pone in frontale contrasto col dato normativo innanzi tratteggiato

5.2.2. L'intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma 831, tra l'altro, «l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. Stato, sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).

5.2.3. In particolare, il comma 831 prevede un metodo di calcolo del canone dedicato alle «occupazioni permanenti del territorio con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità» quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, determinato, con specifico riguardo alle Province, «nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale» (comma 831, ultimo periodo).

5.2.3.1. Coll'intervento di interpretazione autentica del 2021, il legislatore ha introdotto anche per le Province la “misura minima” del canone dovuto in misura di € 800,00, in precedenza prevista dal secondo periodo del comma 831 per i soli Comuni.

La scelta normativa, infatti, muove del senso dell'individuazione di un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l'aggettivo “minima” si riferisce all'ammontare, appunto, minimo in ogni caso dovuto da ciascun soggetto passivo del canone e non, come ha fatto mostra di ritenere parte intimata, a una mera base di calcolo liberamente elevabile.

Alcuna modifica, diversamente, ed è dato saliente, è stata apportata alla modalità di determinazione del canone prevista dal medesimo comma 831.

5.2.4. Tale criterio determinativo riveste dunque carattere di specialità rispetto al metodo di calcolo ordinario di cui ai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, sicché risulta pianamente fuorviante quanto stabilito dall'Ente resistente, laddove ha inteso calcolare l'importo del canone dovuto dalla ricorrente con inammissibile estensione di disposizioni che l'assetto normativo esistente prevede per altre e distinte fattispecie di occupazione del suolo pubblico.

5.2.5. Da altra angolazione, la (non condivisibile) lettura del dato normativo svolta dalla Provincia di Potenza finisce col privare di effettività l'intervento normativo del 2021. Appare problematico comprendere quale sarebbe il senso di una disposizione di interpretazione autentica che nulla aggiungerebbe all'assetto normativo previgente, lasciando sostanzialmente libero l'Ente impositore di variare le modalità di calcolo legislativamente stabilite.

5.3. Inconferente è quanto stabilito dal comma 817, il quale non ha riguardo al solo canone dovuto dai «soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili», di cui al comma 831, bensì da tutti coloro che integrino il presupposto del comma di cui all'art. 819, e si riferisce all'invarianza del gettito in precedenza derivante dalla «tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5.4. La Provincia di Potenza ha pure prospettato la «questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21.10.2021 n.146, come inserito dalla legge di conversione del 17.12.2021, n. 215, nella parte in cui dispone che “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: (...) b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro» per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost.”.

Ritiene il Collegio che la questione sia manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto essa non precluderebbe l'accoglimento del ricorso, quand'anche fosse ritenuta fondata. Invero, la deliberazione provinciale n. 38 del 2023 costituisce dichiaratamente attuazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21.10.2021, n.146, sebbene nella declinazione offertane dal Consiglio di Stato nella richiamata decisione n. 9697 del 2022, sicché l'eventuale caducazione di tale norma a opera del Giudice delle leggi importerebbe comunque il travolgimento dell'atto qui avversato per il venire meno della sua base normativa. In sintesi, il presente giudizio può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione prospettata.

6. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti avversi.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la Provincia di Potenza alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti. L'importo del contributo unificato nella misura versata è del pari posto a carico di parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore